

## Disposizioni di vigilanza in materia di governo e gestione del rischio di liquidità

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
Rispondenti	<p>Hanno risposto alla consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Associazione Bancaria Italiana (ABI)</b></li> <li>• <b>Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (Assofin)</b></li> <li>• <b>Associazione Italiana Leasing (Assilea)</b></li> <li>• <b>Banca Sella Holding S.p.A (Banca Sella)</b></li> <li>• <b>Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (IBL)</b></li> <li>• <b>Due rispondenti i quali hanno chiesto che i commenti siano mantenuti in forma anonima</b></li> </ul>		
Osservazioni di carattere generale e ambito di applicazione	<p><b>ABI</b> chiede di confermare che il riferimento ai nuovi standard e alle nuove regole contenuto nel documento riguarda il recepimento delle regole che entreranno in vigore nei tempi indicati nella nota del Comitato di Basilea del 26 luglio u.s. e che, pertanto, le disposizioni in consultazione saranno rese definitive ed entreranno in vigore non prima di tale data.</p>	<p>Le disposizioni di vigilanza contenute nella Parte Seconda del documento di consultazione recepiscono le previsioni della direttiva 2009/111/EC (CRD 2) in materia di governo e gestione del rischio di liquidità. La loro entrata in vigore è pertanto prevista per il 31.12.2010, data a partire dalla quale gli intermediari dovranno dotarsi, pur nel rispetto del principio di proporzionalità, di un adeguato sistema di governo e gestione del rischio di liquidità.</p> <p>Nella redazione delle citate disposizioni, la Banca d'Italia ha anche tenuto conto della prossima emanazione di regole quantitative uniformi sia da parte del Comitato di Basilea sia in ambito europeo con la proposta di modifica alla direttiva 2006/48/EC (CRD 4), cercando di creare sin d'ora un quadro normativo in grado di includerle una volta che saranno state definitivamente approvate. Al fine comunque di evitare possibili fraintendimenti è stato eliminato il</p>	<p><i>Testo modificato per eliminare il riferimento alle riserve detenute ai fini del rispetto delle regole prudenziali.</i></p>

## Disposizioni di vigilanza in materia di governo e gestione del rischio di liquidità

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p><b>Assofin</b> evidenzia le specificità operative delle banche e degli intermediari finanziari non bancari attivi, in particolare, nel settore del credito al consumo, per i quali l'applicazione del complesso delle regole in materia di governo e gestione del rischio di liquidità potrebbe risultare eccessivamente onerosa in considerazione del ridotto apporto ai rischi sistemici. In particolare Assofin richiama: il limitato accesso alle fonti di finanziamento; l'impossibilità di raccogliere depositi; la limitata operatività in derivati e l'"assenza" di trading book in senso proprio; l'inquadramento della funzione di tesoreria come centro di servizio che opera per lo più con operazioni standardizzate; la scarsa applicabilità dei principi in tema di tassi di trasferimento dei fondi.</p> <p><b>Un intermediario</b> concorda nel ritenere che le specificità degli intermediari non bancari specializzati debbano comportare una diversa declinazione delle norme in tema di governo e gestione del rischio di liquidità. L'intermediario ritiene ad ogni modo opportuna la previsione di regole</p>	<p>riferimento alle riserve di liquidità da detenere ai fini del rispetto di regole quantitative. Peraltro, sono stati specificati i poteri d'intervento della Banca d'Italia in merito alla soglia di tolleranza ed alle riserve di liquidità così come determinati dalle banche.</p> <p>Dopo l'avvio della consultazione delle disposizioni è entrato in vigore il d.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 che ha profondamente modificato la disciplina degli intermediari finanziari prevedendo, tra l'altro, l'abolizione dei due elenchi di cui agli articoli 106 e 107 TUB, sostituiti da un albo unico. In virtù del regime transitorio previsto dal decreto, gli intermediari finanziari continueranno ad essere iscritti nei preesistenti elenchi fino all'emanazione delle disposizioni attuative della riforma e troverà applicazione nei loro confronti il quadro normativo vigente. Si ritiene pertanto che una revisione della regolamentazione prudenziale per gli intermediari iscritti nell'elenco di cui al previgente art. 107 TUB debba avvenire in modo sistematico nell'ambito dei lavori di attuazione del d.lgs. 141.</p> <p>Per il momento, quindi, non saranno apportate modifiche alla disciplina prudenziale in materia di rischio di liquidità applicabile agli intermediari finanziari.</p> <p>Di conseguenza, i commenti ricevuti in proposito nella consultazione sono stati qui valutati analiticamente soltanto ove riferibili, anche indirettamente, alle disposizioni applicabili alle banche.</p>	

## Disposizioni di vigilanza in materia di governo e gestione del rischio di liquidità

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>organizzative e quantitative per la gestione del rischio di liquidità di tali intermediari.</p> <p><b>Assilea</b>, nel richiamare le specificità degli intermediari iscritti nell'elenco ex art. 107 TUB, chiede che, nell'introduzione di eventuali requisiti di liquidità per questi soggetti, si tenga conto del principio di proporzionalità, eventualmente anche prevedendo un allargamento delle possibilità di accesso a strumenti di provvista (diversi dai depositi) analoghi a quelli attualmente a disposizione delle banche (rifi naziamento presso la BCE o fondi presso la Cassa Depositi e Prestiti).</p> <p><b>ABI</b> chiede la deroga dall'applicazione delle disposizioni su base individuale, ove risulti comprovata la sussistenza delle necessarie condizioni di accentramento in tema di liquidità per singole giurisdizioni. Pertanto qualora nell'ambito di un gruppo sia dimostrata una stretta dipendenza ed</p>	<p>Quanto all'applicazione della disciplina alle banche specializzate nel settore del credito al consumo, si prende nota delle osservazioni ricevute. Si rammenta tuttavia che la normativa in esame (che dà attuazione alla direttiva CRD 2, integrata dagli indirizzi espressi dal Comitato di Basilea e dal CEBS) è articolata per principi di carattere generale, consentendo così adeguata flessibilità applicativa in relazione alle caratteristiche del singolo destinatario, nel rispetto del principio di proporzionalità. Non si ritiene pertanto di introdurre specifiche esenzioni.</p> <p>Si rinvia alle considerazioni sopra esposte sull'applicazione della disciplina agli intermediari non bancari.</p> <p>La disciplina in consultazione impone alle banche di dotarsi di adeguate politiche e procedure per la gestione del rischio di liquidità, sia su base individuale sia consolidata, secondo quanto disposto dalla CRD 2. Pertanto, non sono previste esenzioni per le banche appartenenti a</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p> <p><i>Testo modificato per precisare che, in caso di gruppi caratterizzati da una gestione accentrata, l'applicazione a livello consolidato e sub-consolidato nazionale può tener conto del livello di integrazione dei sistemi di gestione e controllo.</i></p>

## Disposizioni di vigilanza in materia di governo e gestione del rischio di liquidità

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>integrazione nella gestione della liquidità delle singole banche e degli intermediari finanziari operanti quanto meno presso la medesima giurisdizione paese, ABI richiede di applicare le nuove disposizioni a livello sub-consolidato della capogruppo nazionale.</p> <p><b>Un intermediario</b> ritiene opportuno che ai maggiori gruppi bancari sia richiesta l'adozione di una politica ufficiale in tema di gestione del rischio di liquidità in linea con gli standard fissati dalle autorità dell'Unione. A questa linea di policy dovrebbe essere rimessa anche la definizione della gestione del rischio di liquidità di intermediari non bancari appartenenti al gruppo.</p> <p><b>Assofin</b> chiede la possibilità di esentare le banche e gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari dall'applicazione della disciplina su base individuale, qualora sia provata la sussistenza di una gestione accentrata della liquidità per singola giurisdizione, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Sarebbero fatte salve le specificità delle filiazioni di banche estere. L'applicazione della disciplina su base sub-consolidata comporterebbe l'esenzione dall'assolvimento di alcuni obblighi su base individuale, in particolare,</p>	<p>gruppi sottoposti a vigilanza consolidata. Resta fermo che le disposizioni dovranno essere applicate secondo proporzionalità: ciò consentirà ai destinatari della disciplina di declinare i precetti normativi secondo le proprie specificità operative, potendo tenere conto anche del livello d'integrazione nella gestione della liquidità e dei sistemi di controllo da parte degli intermediari operanti in una medesima giurisdizione.</p> <p>Si rinvia alle considerazioni sopra esposte sull'applicazione della disciplina agli intermediari non bancari.</p> <p>Si rinvia alle considerazioni sopra esposte sull'applicazione della disciplina agli intermediari non bancari.</p> <p>Per le banche appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata si rinvia alle considerazioni esposte a pag. 3.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>

## Disposizioni di vigilanza in materia di governo e gestione del rischio di liquidità

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>l'effettuazione di prove di stress.</p> <p><b>Assilea</b> chiede che la disciplina sia applicata esclusivamente su base consolidata. In presenza di una gestione accentrata della liquidità, infatti, una regolamentazione applicata su base individuale risulterebbe inadeguata e inutilmente dispendiosa.</p> <p><b>Assofin e Assilea</b> chiedono che sia consentito applicare la disciplina su base consolidata anche agli intermediari finanziari, non appartenenti a gruppo bancario, qualora siano al vertice di un gruppo finanziario e svolgano funzione di tesoreria per gli altri membri del gruppo, anche in considerazione della futura istituzione di un regime di vigilanza consolidata per tale tipologia di intermediari (cfr. d.lgs. 141/2010).</p> <p><b>Assofin</b> ritiene inoltre che non vi siano ostacoli al trasferimento dei fondi tra le singole componenti qualora operino in prevalenza nel territorio dell'Unione Europea.</p> <p><b>Un intermediario</b> chiede che tale applicazione sia consentita anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010.</p> <p><b>Assofin e un intermediario</b> chiedono che, per gli intermediari ex art. 107 TUB che controllano direttamente o indirettamente altri intermediari dello stesso tipo, la funzione di risk management possa essere accentrata in</p>	<p>Si rinvia alle considerazioni sopra esposte sull'applicazione della disciplina agli intermediari non bancari.</p> <p>Si rinvia alle considerazioni sopra esposte sull'applicazione della disciplina agli intermediari non bancari.</p> <p>Si rinvia alle considerazioni sopra esposte sull'applicazione della disciplina agli intermediari non bancari.</p>	

## Disposizioni di vigilanza in materia di governo e gestione del rischio di liquidità

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	capo alla controllante come previsto per i gruppi bancari.		
<b>Sezione II – Il ruolo degli organi aziendali</b>	<b>Un intermediario</b> chiede di confermare che le disposizioni in consultazione non attribuiscono alcun ruolo alla funzione di <i>compliance</i> nella gestione del rischio di liquidità; in caso contrario, <b>l'intermediario</b> chiede di specificarne le responsabilità e gli obblighi informativi.	Lo schema di disposizioni non assegna espressamente alla funzione di <i>compliance</i> compiti specifici nell'ambito del processo di gestione della liquidità. Resta fermo che questa funzione, nell'adempimento dei compiti ad essa assegnati dalle vigenti disposizioni di vigilanza, deve valutare anche il "rischio di non conformità" connesso alle disposizioni in materia di liquidità.	<i>Nessuna modifica</i>
<b>Sezione II – Il ruolo degli organi aziendali</b>  <b>Paragrafo 2.2 – Organo con funzione di gestione – pag. 11</b>  <b>(Funzione di Tesoreria)</b>	<b>ABI</b> chiede di modificare il testo per precisare che la funzione di tesoreria opera prevalentemente come funzione di servizio " <i>limitatamente all'incarico di fornitore o prestatore di fondi per le diverse unità di business</i> ".  <b>Un intermediario</b> concorda che la funzione di tesoreria sia configurata come centro di servizio, ai fini dell'allocatione dei costi e benefici della liquidità tra le diverse unità di business, mediante un	In linea con quanto affermato nelle sedi internazionali, la Banca d'Italia ritiene che la funzione di gestione della tesoreria, intesa quale fornitore e prestatore di fondi per le diverse unità di business, debba essere configurata prevalentemente come funzione di servizio. Nel rispetto dei principi generali di proporzionalità e di corretta gestione aziendale, questa funzione potrà essere incardinata in strutture di differente dimensione e complessità, che disimpegnino altre attività, a condizione che la specifica funzione rimanga " <i>service oriented</i> ".  Si rinvia alle considerazioni sopra esposte.	<i>Nessuna modifica</i>  <i>Nessuna modifica</i>

## Disposizioni di vigilanza in materia di governo e gestione del rischio di liquidità

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>adeguato sistema di prezzi di trasferimento. Tuttavia, poiché la definizione e gestione di tale sistema è di norma affidata ad una unità nell'ambito del CFO, considerare la tesoreria come mero centro di servizio porterebbe ad un risultato non pienamente efficiente. La tesoreria dovrebbe pertanto poter gestire in maniera attiva i rischi di mercato legati alla propria attività. Tale tensione al "profitto" sarebbe efficacemente controbilanciata prevedendo che la remunerazione del titolare della funzione di tesoreria sia legata sia ad obiettivi di profitto ma anche di stabilità.</p>		
<p><b>Sezione II – Il ruolo degli organi aziendali</b></p> <p><b>Paragrafo 3 - Soglia di tolleranza al rischio di liquidità</b></p>	<p><b>ABI</b> osserva che le banche starebbero già prevedendo di adottare specifiche soluzioni in termini di soglia di tolleranza (ad esempio, ratio più severi rispetto quelli prospettati nella normativa e introduzione di regole sulla trasformazione delle scadenze). Nel sostenere che vada preservata l'autonomia dei singoli intermediari nella determinazione delle soglie ritenute più adeguate, <b>ABI</b> si rende comunque disponibile a contribuire all'elaborazione di <i>best practices</i> sull'argomento una volta definita la base normativa.</p> <p><b>ABI</b> chiede se, per le banche delle classi 1 e 2 a fini ICAAP, la valutazione dei modelli interni di misurazione del rischio di liquidità possa essere effettuata dalla funzione di convalida interna che effettua</p>	<p>Ciascuna banca fissa, in sostanziale autonomia, la propria soglia di tolleranza al rischio di liquidità, tenendo conto dei criteri indicati nelle disposizioni. La futura introduzione di regole quantitative inciderà direttamente su tale autonomia. La Banca d'Italia si attende che le banche integrino le regole quantitative nelle proprie valutazioni e determinino una soglia di tolleranza che costituisca un efficace strumento di pianificazione strategica e di gestione del rischio di liquidità.</p> <p>Non si hanno preclusioni assolute su quanto prospettato, a condizione che la funzione incaricata della attività di valutazione dei modelli sia indipendente da quelle che fanno diretto uso del modello nella propria</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p> <p><i>Nessuna modifica</i></p>

## Disposizioni di vigilanza in materia di governo e gestione del rischio di liquidità

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>attività analoghe sui rischi di Primo Pilastro.</p> <p><b>Assofin</b> osserva che la fissazione della soglia di tolleranza al rischio di liquidità dovrebbe essere demandata al CdA dell'intermediario, al quale dovrebbero essere periodicamente fornite informazioni sui risultati delle attività di misurazione dell'esposizione a tale tipologia di rischio.</p>	<p>operatività, analogamente a quanto previsto per la funzione di convalida dei modelli utilizzati per il rischio di credito.</p> <p>La determinazione della soglia di tolleranza al rischio di liquidità è demandata all'organo con funzione di supervisione strategica. Nell'ambito del concreto assetto organizzativo aziendale, questa funzione è assegnata agli organi aziendali in coerenza con la disciplina civilistica e le disposizioni di vigilanza dettate in materia dalla Banca d'Italia.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>
<p><b>Sezione III – Processo di gestione del rischio di liquidità</b></p> <p><b>Paragrafo 2 - Identificazione e misurazione del rischio</b></p>	<p><b>Assofin e un intermediario</b> ritengono che essendo l'adozione di modelli interni facoltativa, non è necessario prevedere soglie di rilevanza per distinguere gli intermediari appartenenti alla classe 2 ICAAP.</p>	<p>In assenza di argomenti sufficientemente robusti per operare una distinzione nell'ambito degli intermediari appartenenti alla classe 2 ICAAP, si ritiene di accogliere la proposta.</p>	<p><i>Testo modificato per eliminare il riferimento alla soglia di rilevanza per gli intermediari di classe 2 ICAAP</i></p>
<p><b>Sezione III - Processo di gestione del rischio di liquidità</b></p> <p><b>Paragrafo 3 - Prove di stress</b></p>	<p><b>ABI</b> ritiene che, nei gruppi in cui la gestione della liquidità è accentrata, lo svolgimento di prove di stress, il monitoraggio e il reporting effettuati per legal entity risultano poco significativi e eccessivamente onerosi.</p>	<p>Una efficace e prudente gestione del rischio di liquidità presuppone una adeguata conoscenza da parte dell'intermediario dei rischi cui è esposto, nonché della propria capacità di fare fronte a situazioni di stress. Nel perseguimento di questo obiettivo devono essere considerate le caratteristiche dell'intermediario stesso e le specificità rivenienti dalla sua eventuale appartenenza ad un gruppo. Lo svolgimento di prove di stress soltanto a livello accentrato può pertanto ritenersi accettabile a condizione</p>	<p><i>Testo modificato per ammettere, al ricorrere di determinate condizioni, lo svolgimento di prove di stress a livello accentrato.</i></p>



## Disposizioni di vigilanza in materia di governo e gestione del rischio di liquidità

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p><b>Assofin e un intermediario</b> ritengono che non sia necessario richiedere lo svolgimento di prove di stress per gli intermediari specializzati, in quanto ai fini del monitoraggio del rischio di liquidità di tali operatori è sufficiente monitorare l'allineamento delle scadenze. La determinazione di ulteriori scenari di stress potrebbe essere rimessa alla discrezione del management. In subordine, <b>Assofin</b> suggerisce di non introdurre una soglia di rilevanza, ma consentire analisi di sensitività finalizzate all'allineamento delle scadenze contrattuali di attività e passività finanziarie, da condurre anche sulla base di variabili definite dall'OdV.</p> <p><b>ABI</b> condivide l'ipotesi di circoscrivere l'ambito degli intermediari di classe 2 ICAAP mediante l'individuazione di soglie di rilevanza.</p>	<p>che esso sia coerente con il modello organizzativo e gestionale del gruppo, colga in maniera adeguata le specificità del profilo di rischio di ciascun componente del gruppo (inclusa l'eventuale operatività all'estero), consenta ai suoi organi aziendali di averne consapevolezza, tenga conto di eventuali ostacoli al trasferimento della liquidità all'interno del gruppo.</p> <p>Si fa rinvio alle considerazioni in precedenza esposte sull'applicazione della disciplina agli intermediari non bancari.</p> <p>Per le banche specializzate, si fa presente che lo svolgimento di prove di stress è espressamente previsto dalla CRD 2; non è possibile pertanto prevedere specifiche esenzioni. Le specificità operative di ciascuna banca potranno essere opportunamente tenute in considerazione nella identificazione dei punti di vulnerabilità della banca stessa e nella costruzione delle ipotesi sottostanti gli scenari di stress.</p> <p>Sulla opportunità di operare una distinzione nell'ambito degli intermediari appartenenti alla classe 2 ICAAP erano stati chiesti contributi da parte dell'industria che aiutassero a definire delle soglie oggettivamente rappresentative dell'esposizione al rischio di liquidità. I contributi ricevuti non sono tuttavia risultati sufficienti, pertanto si è ritenuto di applicare</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p> <p><i>Testo modificato per assoggettare alla disciplina tutti gli intermediari appartenenti alla classe 2 ICAAP secondo criteri di proporzionalità. Questo aspetto potrà essere rivisto quando sarà possibile disporre di indicatori più rappresentativi dell'esposizione al rischio di liquidità per questa classe di intermediari.</i></p>

## Disposizioni di vigilanza in materia di governo e gestione del rischio di liquidità

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
		la disciplina a tutti gli intermediari rientranti in questa categoria.	
<b>Sezione III – Processo di gestione del rischio di liquidità</b>  <b>Paragrafo 2 – Identificazione e misurazione del rischio (Modelli interni)</b>  <b>Paragrafo 4.1 - Riserve di liquidità</b>	<p><b>ABI</b> chiede che anche gli intermediari che adottano metodologie standardizzate siano ammessi a stimare autonomamente alcuni parametri per il calcolo dei ratio regolamentari (“Basilea III”, peraltro non ancora in vigore).</p> <p><b>ABI</b>, con riferimento alle riserve relative alla soglia di tolleranza, ribadisce la necessità di considerare i rischi derivanti dalla concentrazione delle esposizioni su un numero troppo ristretto di categorie di emittenti. Propone pertanto di includere nel buffer allargato: i) titoli azionari quotati inclusi in indici di mercato ad elevata capitalizzazione; ii) titoli di enti finanziari aventi anch'essi requisiti di elevata capitalizzazione con la previsione di adeguati haircut; iii) titoli di debito non subordinati emessi o correlati con</p>	<p>Sulla base delle informazioni sin qui disponibili sulle modifiche all’Accordo di Basilea, non si rinvengono spazi per il ricorso a metodologie interne per la stima dei parametri da usare nel calcolo dei ratio regolamentari, né per gli intermediari che utilizzano il metodo standardizzato né per quelli autorizzati all’uso dei metodi IRB per il calcolo del requisito per il rischio di credito. Quanto alle disposizioni in consultazione, la facoltà riconosciuta agli intermediari di utilizzare modelli interni per la gestione del rischio di liquidità assume rilevanza <u>a soli fini gestionali interni</u>. Per questi modelli non è pertanto previsto né il riconoscimento da parte della Banca d’Italia, né la conseguente possibilità di pervenire ad una quantificazione di requisiti prudenziali, quando saranno introdotti.</p> <p>Si prende nota del fatto che l’individuazione di un numero limitato di strumenti <i>eligible</i> per il buffer da detenere a fronte della soglia di tolleranza al rischio di liquidità fissata dalla banca potrebbe comportare il rischio di concentrare le esposizioni verso un numero ristretto di controparti. Si fa ad ogni modo presente che, in linea con l’orientamento maturato in sede europea, i criteri per l’inclusione degli strumenti sono stati individuati avendo come obiettivo principale quello di consentire alla banca di dotarsi di risorse che possano essere liquidate</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p> <p><i>Nessuna modifica</i></p>

## Disposizioni di vigilanza in materia di governo e gestione del rischio di liquidità

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>l'andamento di istituzioni con rating investment grade con adeguati haircut. Chiede inoltre che sia consentito includere le quote di OICR anche mediante la previsione di adeguati haircut per talune tipologie. Fa presente che scelte restrittive in merito alla composizione del buffer potrebbero avere impatti negativi sulle "banche del territorio".</p> <p><b>ABI</b> ritiene che, con la previsione di adeguati haircut, dovrebbe essere consentita l'inclusione di tutte le attività stanziabili presso le banche centrali, e in particolare: i) ABS anche derivanti da autocartolarizzazioni; ii) covered bond; iii) prestiti stanziabili. <b>Un intermediario</b> condivide l'inclusione tra le riserve di liquidità detenute in relazione alla soglia di tolleranza prescelta a fini gestionali dall'intermediario dei titoli utilizzabili per il rifinanziamento presso le banche centrali. Ritiene che tali titoli possano essere mantenuti nel buffer anche con l'applicazione di scenari di stress.</p> <p><b>Un intermediario</b> e <b>Banca Sella</b> chiedono che sia chiarito quali titoli non possono essere inclusi nel buffer perché portatori di "wrong way risk" (con particolare riferimento a covered bond e altri titoli senior emessi da banche che siano utilizzabili per il rifinanziamento presso le banche centrali). Banca Sella propone espressamente l'inclusione, nel buffer di liquidità a fini gestionali interni, di titoli obbligazionari emessi da banche,</p>	<p>rapidamente e senza incorrere in perdite da "fire sales", stabilendo requisiti generali che tali strumenti devono rispettare anziché individuare specifiche forme tecniche.</p> <p>In linea con gli orientamenti espressi in sede europea, nella valutazione della liquidabilità di uno strumento, l'ammissibilità dello stesso al rifinanziamento presso la banca centrale, pur fondamentale, non è l'unico criterio da tenere in considerazione. Inoltre, la gestione della liquidità di una banca dovrebbe basarsi in primo luogo sul concetto di autosufficienza, utilizzando fonti di finanziamento quali capitale, depositi, mercati monetari. Dovrebbe pertanto essere evitato un eccessivo affidamento sulla disponibilità di attività stanziabili presso la banca centrale.</p> <p>In ogni caso l'ammissibilità degli strumenti di rifinanziamento presso la banca centrale è subordinata alla verifica da parte della banca, sotto la propria responsabilità, del grado di liquidità di tali strumenti sui mercati. Con riferimento agli specifici strumenti richiamati dall'ABI, non si intende pertanto stabilire criteri per la composizione del buffer detenuto in relazione alla soglia di tolleranza al rischio di liquidità (buffer gestionale) più restrittivi di quelli che saranno adottati in sede internazionale per il</p>	<p><i>Testo modificato per: i) consentire l'inclusione dei covered bond nelle riserve di liquidità detenute in relazione alla soglia di tolleranza al rischio; ii) precisare il criterio di ammissibilità degli strumenti finanziari utilizzabili per il rifinanziamento presso le banche centrali; iii) introdurre un regime transitorio.</i></p>

## Disposizioni di vigilanza in materia di governo e gestione del rischio di liquidità

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>con la previsione di appropriati coefficienti di scarto, per evitare che la loro esclusione privi gli intermediari di un opportuno canale di finanziamento.</p>	<p>rispetto delle regole quantitative. Alla luce delle considerazioni precedenti, si ritiene che i covered bond così come, più in generale, le attività stanziabili possono essere inclusi tra le riserve di liquidità qualora rispettino le richiamate condizioni. Tenuto peraltro conto degli impatti che tali regole possono generare sulla composizione delle riserve di liquidità attualmente detenute dalle banche, è stato previsto un periodo di transizione: le banche potranno continuare a includere tra le riserve liquide gli strumenti finanziari stanziabili detenuti al 31 dicembre 2010 anche se non pienamente conformi alle richiamate condizioni, sulla base di percentuali decrescenti nel tempo tali da garantirne la completa esclusione alla data di entrata in vigore delle regole prudenziali internazionali.</p> <p>Il cd. "wrong way risk" è il rischio che il prezzo di uno strumento e la sua liquidabilità siano positivamente e altamente correlati ad eventuali situazioni di stress del settore bancario. Uno strumento con queste caratteristiche non potrebbe essere incluso nel buffer, poiché risulterebbe illiquido esattamente nel momento in cui dovrebbe essere smobilizzato. Ricade nella responsabilità dell'intermediario verificare che i singoli strumenti che intende includere nel buffer gestionale non siano soggetti a "wrong way risk".</p> <p>Fatto salvo quanto sopra previsto per i covered bond, non possono essere compresi nel buffer i titoli emessi da banche,</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>

## Disposizioni di vigilanza in materia di governo e gestione del rischio di liquidità

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p><b>IBL</b> chiede se nelle riserve di liquidità da detenere a fronte della soglia di tolleranza al rischio di liquidità siano inclusi gli impieghi in c/c e i depositi liberi detenuti presso le banche.</p> <p><b>Assofin</b> ritiene che per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale la detenzione di attività finanziarie tipiche rappresenti una inefficienza operativa, in quanto tale tipologia di operatori sarebbe esposta al solo rischio di funding.</p> <p><b>Assofin e un intermediario</b> chiedono che gli intermediari specializzati siano esentati dall'obbligo di detenere riserve di liquidità in base alle seguenti considerazioni: i) la specifica operatività degli intermediari specializzati limiterebbe la possibilità e gli strumenti di detenzione di eventuali riserve di liquidità; ii) in assenza di raccolta di depositi e di accesso al rifinanziamento presso l'Eurosistema, la detenzione di riserve potrebbe risultare eccessivamente onerosa, anche in considerazione del limitato impatto sistemico di tale tipologia di intermediari; iii) per essi un presidio</p>	<p>in particolare titoli strutturati; tuttavia i titoli bancari stanziabili detenuti al 31 dicembre 2010 possono essere mantenuti nelle riserve secondo il meccanismo decrescente sopra descritto.</p> <p>In linea con quanto previsto nelle linee guida del CEBS in materia di liquidity buffer, i depositi a vista detenuti presso altre banche non sono inclusi nel buffer di liquidità. Essi concorreranno a determinare i flussi di cassa attivi e passivi della banca in coerenza con le assunzioni effettuate, anche in situazioni di stress.</p> <p>Si rinvia alle considerazioni sopra esposte sull'applicazione della disciplina agli intermediari non bancari.</p> <p>Si rinvia alle considerazioni sopra esposte sull'applicazione della disciplina agli intermediari non bancari.</p> <p>Si rammenta inoltre che la CRD 2 prevede espressamente che le banche si dotino di un buffer di liquidità idoneo a fronteggiare differenti scenari di stress.</p> <p>Non si ravvisano pertanto margini per l'introduzione di deroghe.</p> <p>Sull'applicazione delle regole solo a livello consolidato si rinvia alle considerazioni esposte a pag. 3.</p>	<p><i>Testo modificato per inserire la precisazione</i></p> <p><i>Nessuna modifica</i></p>

## Disposizioni di vigilanza in materia di governo e gestione del rischio di liquidità

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	sufficiente sarebbe rappresentato da regole che impongano l'allineamento delle scadenze tra attività e passività finanziarie; iv) nel caso di intermediari appartenenti a gruppi bancari, anche extracomunitari, il rispetto delle regole a livello consolidato è reputato sufficiente ad assicurare la copertura del fabbisogno di finanziamento dell'intermediario stesso.		
<b>Sezione III – Processo di gestione del rischio di liquidità</b>  <b>Paragrafo 4.3. - Diversificazione delle fonti di finanziamento e delle scadenze di rinnovo</b>	<b>ABI</b> ritiene che la concentrazione delle fonti di finanziamento su forme tecniche molto diffuse e stabili non è da considerarsi necessariamente negativa a condizione che l'intermediario si adoperi per individuare (ma non necessariamente attivare) delle potenziali fonti alternative. Non considerano pertanto corretto il riferimento ai pronti contro termine tra gli strumenti la cui concentrazione deve essere evitata.	Si condivide l'osservazione.	<i>Testo modificato per eliminare il riferimento ai pronti contro termine e precisare che il principio della diversificazione delle fonti di finanziamento si riferisce alle forme diverse dalla raccolta retail.</i>
<b>Sezione III – Processo di gestione del rischio di liquidità</b>  <b>Paragrafo 5- Rischio di liquidità derivante dall'operatività infragiornaliera</b>	<b>ABI</b> ritiene che l'adozione di un sistema di gestione della liquidità infragiornaliera sia eccessivamente oneroso per gli intermediari delle classi 2 e 3 ICAAP.	Tanto la CRD 2 quanto, nei rispettivi documenti in materia di gestione del rischio di liquidità, il Comitato di Basilea e il CEBS prevedono espressamente che le banche si dotino di un sistema di gestione della liquidità in grado di monitorare la propria esposizione su differenti orizzonti temporali, incluso l'infragiornaliero. Non è pertanto possibile esonerare gli intermediari di classe ICAAP 2 e 3 dal rispetto di questa previsione. Si rammenta ad ogni modo che anche le disposizioni in esame potranno essere applicate dai destinatari secondo criteri di proporzionalità, tenendo conto della	<i>Nessuna modifica</i>

## Disposizioni di vigilanza in materia di governo e gestione del rischio di liquidità

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
		rilevanza assunta dall'operatività nell'ambito dei sistemi di pagamento, regolamento e compensazione.	
<b>Sezione IV – Sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi</b>	<p><b>ABI</b> chiede che siano meglio definiti i principi e l'articolazione minima del sistema di prezzi per ridurre al minimo i possibili vantaggi/svantaggi competitivi legati al diverso grado di evoluzione dei modelli adottati dai singoli intermediari.</p> <p><b>ABI</b> chiede se limitare l'applicazione delle regole sul sistema di prezzi agli intermediari maggiori possa comportare squilibri competitivi per via degli impatti che tale sistema è in grado di esercitare sui prezzi finali.</p>	<p>Le disposizioni di vigilanza in materia di sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi recepiscono le linee guida recentemente emanate dal CEBS in materia. Sul livello di dettaglio delle disposizioni, in occasione della consultazione svolta in sede europea, il CEBS ha ribadito che le linee guida mirano a dettare solo principi di carattere generale, considerato che i sistemi e le metodologie concretamente utilizzati possono variare in relazione al modello di business dell'intermediario, alle sue dimensioni e complessità operativa. Tale approccio, condiviso dalla Banca d'Italia, è stato coerentemente mantenuto nelle disposizioni di vigilanza. Considerata la recente conclusione del periodo di consultazione sulle citate linee guida del CEBS e i chiarimenti da quest'ultimo forniti in occasione dell'emanazione del documento definitivo, vengono introdotte nel testo limitate precisazioni, volte a chiarire il contenuto di alcuni dei principi espressi.</p> <p>Dalle banche di minori dimensioni ci si attende, nel rispetto del principio di proporzionalità e dell'autonomia delle scelte organizzative, l'adozione di sistemi che consentano quanto meno l'individuazione delle componenti di costo della liquidità, in modo che queste ultime possano essere</p>	<p><i>Testo modificato per tenere conto dell'emanazione del documento CEBS definitivo</i></p> <p><i>Testo modificato per prevedere che le banche di minori dimensioni si dotino quanto meno di sistemi in grado di identificare le componenti di costo della liquidità.</i></p>

## Disposizioni di vigilanza in materia di governo e gestione del rischio di liquidità

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
	<p><b>Assofin e un intermediario</b> chiedono che gli intermediari specializzati siano esentati dall'obbligo di implementare un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi, in quanto il loro business è caratterizzato da una scarsa diversificazione del rischio di liquidità. <b>Assofin</b>, in subordine, chiede che tali intermediari possano adottare modalità semplificate per il calcolo dei prezzi, sostanzialmente basate sulla durata del fabbisogno finanziario dell'unità/linea di business che riceve/utilizza i fondi.</p> <p><b>Assilea</b>, nel condividere che la funzione incaricata della determinazione dei prezzi di trasferimento sia configurata come servizio, sottolinea che eventuali scostamenti tra il costo di funding addebitato e il costo di funding concretamente sopportato devono tradursi tempestivamente in adeguamenti del prezzo di trasferimento. L'eventuale valutazione delle performance della funzione di tesoreria dovrà essere effettuata sulla base del confronti tra il costo del funding sopportato dal gruppo e dati di benchmark del mercato.</p>	<p>adeguatamente tenute in considerazione nelle scelte di business.</p> <p>Si rinvia alle considerazioni sopra esposte sull'applicazione della disciplina agli intermediari non bancari. Per gli intermediari bancari specializzati si fa rinvio alle considerazioni relative ai due commenti che precedono.</p> <p>Si prende nota delle osservazioni ricevute.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p> <p><i>Nessuna modifica</i></p>
<p><b>Sezione V – Sistema dei controlli interni</b></p> <p><b>Paragrafo 3 – I controlli di secondo livello: la funzione di risk</b></p>	<p><b>ABI</b> chiede di chiarire il ruolo del risk management nella elaborazione delle scelte di policy (in particolare se compete a quest'ultimo redigere e proporre i</p>	<p>In linea con l'impostazione delle disposizioni in materia di governo societario, lo schema di regolamentazione fornisce indicazioni minimali sul ruolo e sulle responsabilità</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>



## Disposizioni di vigilanza in materia di governo e gestione del rischio di liquidità

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
<b>management sulla liquidità</b>	<p>documenti di policy e le loro successive revisioni).</p> <p>Nelle banche di minori dimensioni la funzione di risk management potrebbe, per esigenze di carattere organizzativo e dimensionale, non essere sempre pienamente segregata sul piano funzionale dalle attività di controllo.</p>	<p>facenti capo agli organi aziendali in relazione alla funzione svolta nell'ambito del processo di governo e gestione del rischio di liquidità, secondo gli indirizzi espressi dal Comitato di Basilea e dal CEBS. Resta fermo che i compiti dovranno essere in concreto assegnati agli organi aziendali o a loro componenti in coerenza con la normativa civilistica e di vigilanza, nonché in relazione alla struttura organizzativa effettivamente adottata dall'intermediario.</p> <p>La Banca d'Italia riconosce le esigenze degli intermediari di minori dimensioni, emanando norme di carattere generale che possono essere concretamente declinate dagli intermediari nel rispetto del principio di proporzionalità. Si fa tuttavia presente che ferma restando l'autonoma responsabilità aziendale in ordine alle scelte effettuate in materia di assetto dei controlli interni, le banche devono adottare soluzioni organizzative che assicurino il rispetto delle norme vigenti in materia (cfr. tra l'altro, la Circ. n. 229 <i>Istruzioni di vigilanza per le banche</i>, Tit. IV, Cap. 11), inclusa la necessaria separatezza tra le funzioni operative e di controllo e l'obbligo di evitare situazioni di conflitto di interessi nella assegnazione delle competenze.</p>	<i>Nessuna modifica</i>
<b>Sezione V – Sistema dei controlli interni</b> <b>Paragrafo 4 - Revisione interna</b>	<b>ABI</b> ritiene che la revisione annuale sia parte del più ampio processo di valutazione ICAAP.	Non si condivide l'osservazione: l'attività di revisione interna (controllo di terzo livello) da effettuarsi sul complessivo sistema di gestione della liquidità è cosa diversa dal	<i>Nessuna modifica</i>

## Disposizioni di vigilanza in materia di governo e gestione del rischio di liquidità

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EMENDAMENTI
		<p>processo di valutazione del capitale interno effettuato dagli intermediari e basato sulla valutazione dei rischi rilevanti per l'intermediario stesso. In ogni caso, le risultanze dell'attività di audit costituiscono elementi da considerare nell'attività di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale svolta in ambito ICAAP.</p>	
<b>Sezione VI – Informativa pubblica</b>	<p><b>ABI</b> propone una revisione del prospetto di cui all'allegato E della nota integrativa al bilancio per consentire una migliore rappresentazione della counterbalancing capacity dell'intermediario.</p> <p><b>Un intermediario</b> ritiene che l'informativa al pubblico in materia di rischio di liquidità possa trovare applicazione solo mediante l'utilizzo di schemi armonizzati pubblicati con la stessa tempistica che rendano le informazioni comparabili. La nota integrativa al bilancio è ritenuta un veicolo adeguato.</p> <p><b>Assofin e un intermediario</b> chiedono che le informazioni da rendere siano standardizzate, limitate ai soli aspetti di carattere organizzativo e inserite in bilancio e nell'informativa di Terzo Pilastro prevista dalla vigente normativa.</p>	<p>In linea con gli indirizzi dettati dal Comitato di Basilea, le disposizioni di vigilanza prevedono che le banche forniscano regolarmente al mercato informazioni sufficienti a consentire una adeguata valutazione sulla posizione di liquidità dell'intermediario e sui presidi di governo di tale rischio. Si ritiene che per il momento un'adeguata informativa possa essere assicurata mediante le informazioni dell'allegato E alla nota integrativa del bilancio, che potranno essere integrate con le informazioni indicate, a titolo esemplificativo, dal Comitato di Basilea.</p> <p>Una volta completato il quadro normativo internazionale, con l'adozione di regole quantitative uniformi, nonché di forme armonizzate di reporting, potrà essere valutata l'opportunità di apportare modifiche all'attuale allegato E.</p> <p>Per gli intermediari non bancari, si rinvia alle considerazioni sopra esposte sull'applicazione della disciplina a questa categoria di soggetti.</p>	<p><i>Testo modificato per inserire la precisazione</i></p>